



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dai Signori Magistrati:

dott. Stefano Mogini - Presidente Aggiunto

dott. Lorenzo Orilia - Presidente di Sezione

dott. Giacomo Maria Stalla - Presidente di Sezione

dott.ssa Annalisa Di Paolantonio - Presidente di Sezione

dott. Enzo Vincenti - Presidente di Sezione

dott.ssa Caterina Marotta - Consigliere

dott. Luigi Abete - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. ed est.

dott. Massimo Falabella - Consigliere

Oggetto: disciplinare avvocati
- uso di espressioni
sconvenienti in atti personali,
ma visibili a terzi - rilevanza
disciplinare - relativo giudizio -
incensurabilità in sede di
legittimità.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 8751/25 proposto da:

-) [REDACTED] domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio
difensore, difeso dagli avvocati [REDACTED];

- *ricorrente* -

contro

-) **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena;**

- *intimato* -

e nei confronti di

-) **Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema Di
Cassazione;**

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, 22 marzo 2025 n. 68;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio
2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora
rilevanti nella presente sede.





2. Nel 2020 l'avvocato [REDACTED] venne sottoposto a procedimento disciplinare dal competente Consiglio Distrettuale di Disciplina per quattro incolpazioni, tra le quali - unica ancora *sub iudice* - la seguente: avere, in violazione degli artt. 9 e 52 del Codice Deontologico Forense (d'ora innanzi, "CDF"), *"apposto sul proprio fascicolo di studio poi esibito all'udienza del 20 febbraio 2020 innanzi al GIP di Ravenna, e quindi nell'esercizio della professione forense, l'epiteto "NEGRO" per indicare la propria controparte, cittadino di origine nigeriana, venendo così meno ai doveri di dignità e decoro nell'esercizio del proprio ministero e, comunque, utilizzando espressioni offensive nei confronti della propria controparte con grave pregiudizio per l'immagine e la dignità della professione forense"*.

3. Con decisione 9.11.2023 n. 35 il Consiglio di Disciplina esclude uno degli addebiti contestati e ritenne fondati gli altri tre.

Ritenne, per quanto qui rileva, fondata tra le altre la contestazione di cui al § precedente, per violazione degli artt. 9 e 52 del CDF e irrogò all'incolpato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi.

La decisione fu impugnata dall'incolpato.

4. Con sentenza 22 marzo 2025 n. 68 il Consiglio Nazionale Forense accolse in parte il gravame. Ritenne indimostrato uno dei tre residui addebiti per i quali l'incolpato era stato sanzionato dal Consiglio di Disciplina; ritenne legittima l'irrogazione della sanzione per gli altri due; ritenne sussistente, con riferimento al contestato uso di espressioni sconvenienti, la violazione del solo art. 9 CDF; ridusse la sanzione irrogata all'incolpato a due mesi di sospensione.

5. [REDACTED] ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza, chiedendo contestualmente che ne fosse sospesa l'efficacia in via cautelare.

6. Con ordinanza 28.5.2025 n. 14261 questa Corte ha rigettato l'istanza, proposta dall'incolpato, di sospensione in via cautelare della sanzione disciplinare, non ravvisando il *periculum in mora*.





7. Il Consiglio dell'Ordine di Forlì non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza impugnata per *"motivazione apparente, inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi, per carenza assoluta di argomentazione giuridica in ordine alla pretesa violazione dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense"*.

Nell'illustrazione del motivo si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe priva di fondamento normativo e logico; sarebbe soltanto apparente; esprimerebbe unicamente "giudizi soggettivi" fondati su una preconcepita opinione di disvalore morale.

1.1. Prima di esaminare il merito di questo motivo va preliminarmente ricordato che le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili ex art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (*ex plurimis*, Cass. Sez. U., 10/10/2024, n. 26369; Sez. U, Sentenza n. 33373 del 17/12/2019; Cass. Sez. Un., 20/09/2016, n. 18395; Cass. Sez. Un., 22/07/2016, n. 15203).

Venendo dunque al merito, il primo motivo di ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

1.2. Infondata è la censura con cui si denuncia la "mancanza di motivazione" della sentenza impugnata.

Una sentenza può dirsi nulla per difetto di motivazione solo in tre casi: o quando la motivazione manchi del tutto *"sinanche come segno grafico"*; oppure quando sia insuperabilmente contraddittoria; od infine quando sia





inestricabilmente incomprensibile (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nessuna di queste tre ipotesi ricorre nel caso di specie. La sentenza impugnata, infatti, non sarebbe potuta essere più chiara: la condotta ascritta all'incolpato - ha stabilito in sostanza il CNF - contrasta coi doveri *"di probità, dignità, decoro e indipendenza cui l'avvocato deve ispirare la propria attività"* non solo professionale, ma anche privata.

1.3. Infondata, in secondo luogo, è la censura con cui si denuncia la "mancanza di fondamento normativo" della sanzione inflitta. La sentenza impugnata infatti ha chiaramente - e correttamente - individuato la norma giustificativa della sanzione nell'art. 9 CDF.

1.4. Inammissibili, invece, sono le ulteriori censure mosse dal ricorrente alla decisione impugnata.

Esse infatti sono del tutto generiche; non spiegano perché mai la decisione sarebbe "preconcepita" (quale che fosse il significato che il ricorrente intendesse attribuire a tale participio aggettivale); investono nella sostanza la valutazione dei fatti ed il giudizio sulla loro rilevanza, che per quanto detto al precedente § 1.1 sono questioni che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 9 CDF, *"con riferimento ai principi costituzionali di legalità, tassatività e ragionevolezza dell'illecito disciplinare; irragionevolezza dell'interpretazione estensiva della norma deontologica a contenuto generico di cui all'art. 9 CDF da parte dell'organo disciplinare; erronea, arbitraria ed irragionevole ricostruzione del precetto sanzionatorio dell'art. 9 CDF, applicata ad una condotta neutra e non comunicativa (annotazione privata su fascicolo di studio), priva di offensività, di destinatari determinabili e di concreta lesività dell'immagine della professione"*.





Nella illustrazione del motivo, in sintesi, il ricorrente deduce che il CNF avrebbe:

-) violato il principio di legalità; tale principio sarebbe stato violato poiché, sebbene l'illecito disciplinare sia atipico, le clausole generali in base alle quali valutarne la sussistenza non possono essere interpretate in modo irragionevole, imprevedibile ed assiomatico, né trasmodare in giudizi morali;

-) attribuito disvalore ad una condotta neutra, privata, non rivolta a terzi, non ostentata e priva di intenti denigratori;

-) trascurato di considerare talune circostanze ritenute decisive dal ricorrente: ovvero che la contestazione disciplinare prese l'avvio dalla denuncia, diffusa anche agli organi di informazione, da un magistrato che:
a) non era il giudice del procedimento *a quo*, ma solo il padre di uno degli avvocati parti di esso; b) era "*personalmente, ideologicamente e professionalmente distante*" dall'odierno ricorrente, causa l'aderenza ad opinioni politiche tra loro distanti;

-) tali circostanze avrebbero dovuto indurre il CNF a considerare che la vicenda non avrebbe suscitato alcuno *strepitus fori*, se non fosse stato per l'iniziativa estemporanea del suddetto magistrato.

2.1. Il motivo è inammissibile perché censura un apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se una determinata condotta sia o non sia lesiva del decoro professionale.

Infatti nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (come per l'appunto le condotte lesive del decoro e della dignità professionale, ex art. 9 CDF) è rimessa all'ordine professionale, e il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla S.C., se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nell'enunciazione delle ipotesi di illecito (Cass. Sez. U., 10/10/2024, n. 26369; Cass. Sez. U., 18/11/2010, n. 23287).





E', di conseguenza, inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella prospettazione di un asserito contrasto delle decisioni del CNF con le norme deontologiche (Cass. Sez. U., 12/03/2004, n. 5164; Cass. Sez. U., 23/01/2002, n. 762; Cass. Sez. U., 13/07/1990, n. 7273).

3. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo è denunciata la *"violazione del principio di tipicità dell'illecito disciplinare; inammissibile applicazione analogica dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense; contraddittorietà della motivazione; eccesso di potere e illogicità manifesta nella qualificazione della medesima condotta come non rilevante ex art. 52 CDF e tuttavia sanzionabile ex art. 9 CDF"*.

Nella illustrazione della censura così intitolata il ricorrente deduce che:

-) il CNF lo ha assolto dalla contestata violazione dell'art. 52 CDF (uso di espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio o nell'esercizio dell'attività professionale), ritenendo che le scritte presenti sul *recto* d'una cartellina per uso di studio non fossero equiparabili ad un "atto professionale";

-) nello stesso tempo, però, lo ha condannato per violazione dell'art. 9 CDF, ritenendo che la scritta presente sul *recto* d'una cartellina per uso di studio costituisca una "grave mancanza di correttezza";

-) le due affermazioni erano logicamente inconciliabili, il che rendeva nulla la sentenza per contraddittorietà della motivazione;

-) in ogni caso la clausola generale di cui all'art. 9 CDF potrebbe trovare applicazione solo a fronte di condotte per le quali non sia dettata una fattispecie incolpatrice *ad hoc*. Sicché, una volta escluso l'illecito "speciale" di cui all'art. 52 CDF, restava altresì esclusa la possibilità d'una condanna per l'illecito "generale" di cui all'art. 9 CDF.

3.1. Il motivo è infondato in ambedue le censure in cui si articola.

Nella parte in cui lamenta la "contraddittorietà" della motivazione il motivo è infondato perché nessuna contraddizione vi è nel ritenere che una certa condotta non integri l'illecito disciplinare previsto da una fattispecie





circoscritta, ma integri l'illecito disciplinare previsto da una fattispecie generale.

La fattispecie speciale infatti si compone della fattispecie generale e di un *quid pluris*, sicché l'esclusione dell'illecito consistente nell'uso di espressioni offensive negli atti processuali non comportava di per sé anche l'esclusione dell'illecito di lesione del decoro professionale (Cass. Sez. U., 10/10/2024, n. 26369).

E' infatti ben possibile che una condotta lesiva del decoro professionale si sostanzi in espressioni messe sì per iscritto, ma non contenute in atti processuali: rientri, cioè, nella previsione dell'art. 9 CDF, ma non in quella dell'art. 52 CDF.

Del resto, a seguire la logica del ricorrente, dovrebbe pervenirsi al paradossale esito di consentire all'avvocato qualsiasi incontinenza scrittoria, a patto che non comparisse in scritti processuali: e l'evidente *reductio ad absurdum* svela la fallacia della premessa da cui muove il ricorrente.

Nella parte in cui lamenta la violazione del divieto di analogia, infine, il motivo infondato, perché la sentenza impugnata non ha fatto ricorso all'analogia, ma ha ritenuto *tout court* che la condotta dell'incolpato avesse violato il dovere di correttezza. Ha applicato dunque in via diretta, e non per effetto di estensione analogica, l'art. 9 CDF.

4. Il quarto motivo di ricorso.

Col quarto motivo è denunciata la violazione dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. 1578/1933 e dell'art. 36 della l. 247/2012; in subordine, è denunciata la falsa applicazione degli artt. 3, comma 3, della l. 247/12 e 9 del CDF.

Nell'illustrazione del motivo si deduce che le suddette norme sarebbero state violate perché:

-) la condotta sanzionata era priva di offensività oggettiva;
-) la scritta ritenuta offensiva non fu diffusa né era destinata alla diffusione;
-) la diffusione dell'accaduto dipese dall'iniziativa d'un terzo che fotografò e diffuse quella scritta, non dal comportamento dell'avvocato;





-) il CNF ha compiuto una "valutazione ideologica", ravvisando e sanzionando una condotta ritenuta discriminatoria e razzista, là dove né la condotta in sé, né gli intenti del suo autore, potevano qualificarsi come discriminatori od offensivi;

-) la motivazione della sentenza è assertiva e carente, priva di analisi del contesto e del danno concreto.

4.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui si profonde a discorrere di razzismo, di prevenzioni ideologiche del CNF e di "cancel culture", per concludere che all'odierno ricorrente sarebbe stata infondatamente ascritta una condotta "discriminatoria e razzista".

La sentenza impugnata, infatti, non contiene alcuna statuizione in tal senso, né ha ascritto all'incolpato di avere tenuto una condotta "discriminatoria e razzista", ma semplicemente una condotta sconveniente. *In parte, qua*, pertanto, il ricorso è inammissibile perché si dilunga a censurare statuizioni che vanamente si cercherebbero nella sentenza impugnata.

4.2. Nella parte restante il motivo è del pari inammissibile, perché censura tipiche valutazioni di fatto riservate al giudice disciplinare, quale è lo stabilire se una certa condotta abbia o non abbia violato le regole della correttezza e del decoro.

Ad abundantiam, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha dato congruamente dato atto, in motivazione, del carattere offensivo e denigratorio dell'espressione "negro", ostesa (e quindi oggettivamente offensiva della dignità e del decoro della professione forense) mediante l'esibizione in udienza del fascicolo.

5. Il quinto motivo di ricorso.

Col quinto motivo è censurata la misura della sanzione inflitta.

Il ricorrente deduce che la sospensione per due mesi è "sproporzionata"; è immotivata; è stata adottata senza prendere in esame alcuno dei parametri di cui all'art. 21 CDF.





5.1. Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, nel denunciare l'assenza di motivazione del capo di sentenza che ha determinato la misura della sanzione, faccia riferimento al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Ma questo evidente errore nell'indicazione del fondamento normativo dell'impugnazione è irrilevante.

Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. "vizio di sussunzione" (e cioè erri nell'inquadrare l'errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall'art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

5.2. Riqualificato dunque il motivo come denuncia di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, la censura è infondata: la motivazione infatti non manca né è incomprensibile (p. 12, primo capoverso, della sentenza impugnata). Lo stabilire poi se sia stata adeguata od inadeguata è questione di merito, esulante dal perimetro del giudizio di legittimità.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, dal momento del Consiglio dell'ordine non ha svolto attività difensiva.

7. Infine, per la natura della causa, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto;





(-) dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, addì 10 febbraio 2026.

Il Presidente
(*Stefano Mogini*)

